

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Omissis - Centrovita Obbligazionario Blue

Art. 1 – Istituzione e denominazione dei Fondi

La Società ha istituito i seguenti Fondi Interni, di seguito denominati Fondi: “Omissis” e “Centrovita Obbligazionario Blue” e ne gestisce il portafoglio dei valori mobiliari e/o O.I.C.R. in essi contenuti.

Art. 2 – Obiettivi di ciascun Fondo

Lo scopo di ciascun Fondo è di offrire ai sottoscrittori un investimento in valori mobiliari e/o O.I.C.R. adeguatamente diversificati e selezionati, al fine di incrementare nel tempo, attraverso la gestione del portafoglio, il valore delle somme conferite.

Il patrimonio di ciascun Fondo è, infatti, soggetto alle fluttuazioni dei mercati di Borsa nonché ai rischi inerenti all’investimento in valori mobiliari: la realizzazione degli obiettivi del Fondo non può quindi essere garantita.

Art. 3 – Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti a ciascun Fondo sono investiti dalla Società in maniera autonoma nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

La Società attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo, diversificando tra i settori economici e geografici che offrono a termine le migliori prospettive di crescita. L’investimento viene effettuato in diversi O.I.C.R., sia di diritto italiano sia di diritto comunitario, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav o “Unit Trust”, nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 174 dal 17/03/95, dal provvedimento Isvap n. 981 G del 16/09/98 e dalla circolare Isvap n. 474/D del 21/02/02 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, tra cui i comparti della Sicav Parvest.

Inoltre, la Società si riserva la facoltà di investire in altri O.I.C.R. promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Gli investimenti denominati in valuta estera presentano rischi di cambio e pertanto potranno essere utilizzate tecniche di copertura ed ogni operazione destinata alla buona gestione dei medesimi, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento Isvap n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98 e a condizione di non alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo. Gli impegni della Società coincideranno con le riserve matematiche relative al contratto collegato al Fondo, le cui prestazioni sono espresse attraverso il valore delle quote del Fondo stesso. La Società si riserva la facoltà di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni nel

quadro dei criteri di allocazione del patrimonio da essa previsti, mantenendo tuttavia l'esclusiva responsabilità dell'attività di gestione del Fondo.

Art. 4 – Omissis

Art. 5 – Criteri di investimento del Fondo Centrovita Obbligazionario Blue

La Società investe i capitali conferiti al Fondo unicamente nei comparti obbligazionari e a breve termine previsti nel presente Regolamento, in modo che quelli di natura obbligazionaria rappresentino almeno il 65% dell'intero portafoglio. Il Fondo, che si rivolge a chi ha una propensione al rischio bassa, attuerà una diversificazione geografica e settoriale volta a massimizzare il rendimento in funzione del profilo di rischio del Fondo. La Compagnia individua un parametro oggettivo (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo, al lordo delle spese di cui all'Art. 7. Tale benchmark è composto come segue: 76,5% JPM Europe, 10,8% JPM USA, 2,7% JPM Japon, 10% Euribor 3 mesi.

Art. 6 – Valutazione del patrimonio di ciascun Fondo e calcolo del valore della quota

I proventi derivanti dalla gestione - compresi gli utili e le perdite di realizzo - al lordo di eventuali ritenute fiscali, al netto degli oneri specifici relativi agli investimenti e disinvestimenti e delle spese di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, non sono distribuiti al partecipante, ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si configura quindi come Fondo di accumulazione.

La Società non prevede l'attribuzione al Fondo dei crediti di imposta maturati nel Fondo (importi che vengono trattenuti dalla Società). La Società non prevede l'attribuzione al Fondo delle eventuali commissioni retrocesse dal gestore degli O.I.C.R. nei quali investe il Fondo.

Il valore corrente delle quote del Fondo è determinato da parte della Società ogni martedì dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, calcolato in base al valore di mercato delle attività disponibile il giorno precedente e al netto delle spese di cui all'Art. 7 del Regolamento, per il numero delle quote riferite allo stesso. In caso di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali, il prezzo è quello dell'ultimo giorno lavorativo precedente.

Nel caso in cui un evento di turbativa di mercato o una decisione degli organi di Borsa dovesse comportare l'assenza della quotazione di un valore mobiliare, la Società utilizzerà il valore di presunto realizzo ai fini del calcolo del valore della quota.

Nel caso di utilizzo di attività non quotate, oppure di quelle la cui quotazione non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, ai fini del calcolo la Società utilizzerà un valore desunto dalla quotazione di Borsa di attività quotate aventi caratteristiche analoghe o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, la Società effettuerà una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Il valore di mercato dei contratti derivati viene determinato facendo riferimento alle rispettive quotazioni e, in loro mancanza, sulla base di una prudente valutazione del probabile valore di realizzo.

Tra le attività in cui può investire il Fondo Interno sono previsti i depositi bancari, valutati al loro importo nominale, ed eventuali crediti, che sono valutati al loro valore nominale ricondotto, ove necessario, al presunto valore di realizzo.

Ai fini delle chiusure contabili possono venire effettuate ulteriori valorizzazioni sulla base dell'ultimo valore di Borsa disponibile a fine mese.

Il valore delle quote di ciascun Fondo è pubblicato non oltre due giorni lavorativi successivi il giorno di valorizzazione periodica su "Il Sole 24Ore".

Art. 7 – Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono previsti a carico di ciascun Fondo:

- a) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- b) una spesa di amministrazione delle attività del Fondo, trattenuta dal Fondo con ricorrenza settimanale e pari allo:

- 0,117% mensile del valore delle quote dei contratti che investono nel Fondo Centrovita Obbligazionario Blue;

- Omissis.

Tale spesa, in misura mensile del valore della quota del contratto che investe nel Fondo, è calcolata col metodo pro-rata in base ai giorni effettivi di competenza e viene prelevata secondo le scadenze di cui al precedente Art. 6.

- c) spese di pubblicazione del valore delle quote;
- d) spese per l'attività di revisione svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo;
- e) una commissione di gestione massima del 2% annuo prevista dagli O.I.C.R. nei quali investe ciascun Fondo Interno. Tali spese, che gravano indirettamente sul valore unitario della quota del Fondo Interno, sono trattenute direttamente dalla società che gestisce l'O.I.C.R. stesso. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società comunicherà al Contraente tali variazioni concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Si precisa che ogniqualvolta il patrimonio di ciascun Fondo venga investito in OICR promossi, istituiti o gestiti, da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia, sul Fondo acquirente non graveranno spese o diritti di qualsiasi natura relativi sia alla sottoscrizione che al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati. Inoltre, la Compagnia non addebita alcuna commissione per la gestione finanziaria, né sulla parte del fondo relativa agli OICR collegati, né sulle altre parti.

Art. 8 – Modifiche regolamentari del Fondo

Il Regolamento dei Fondi potrà subire delle modifiche a seguito di variazioni della normativa, primaria e secondaria o di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

La Società si riserva la facoltà di fusione con altri Fondi della Compagnia in tutti quei casi in cui sia funzionale alla tutela dei sottoscrittori, in relazione alle esigenze di economicità o alle dinamiche di mercato. La fusione avverrà tra Fondi aventi scopo e caratteristiche simili e senza alcun effetto penalizzante.

Tutte le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Art. 9 – Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 la quale deve accertare la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti nel Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto annuale della gestione del Fondo alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.